

Direzione Generale
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17204
Milano, 27 ottobre 2010

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
della regione Lombardia

Ai direttori dei servizi amministrativi e generali
delle istituzioni scolastiche della regione Lombardia

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell'USR per la Lombardia

Ai dirigenti amministrativi e tecnici
della Direzione dell'USR per la Lombardia

Oggetto: Applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 – utilizzo del mezzo proprio – Chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 36 del 22 ottobre 2010

La Ragioneria generale dello stato (RGS), con la propria circolare n. 36 del 22 ottobre 2010, ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni sull'utilizzo del mezzo proprio contenute nell'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, lo scorso 30 luglio dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 122.

La circolare è consultabile sul sito della RGS www.rgs.mef.gov.it

La circolare spiega che sono esclusi dal divieto di utilizzazione del mezzo proprio, oltre al "personale adibito a funzioni ispettive" anche i "soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo".

Ciò significa, ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto da parte dell'amministrazione scolastica, che, oltre al personale incaricato di svolgere ispezioni presso le scuole, anche i "commissari ad acta" nominati ai sensi del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, e i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, che in quanto tali svolgono funzioni di verifica e controllo, possono essere autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio.

Ciò chiarito, resta ferma la necessità, precisa la RGS, che si facciano valere comunque i principi di contenimento della spesa, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui la scelta sia imposta da situazioni di disagio quali lo svolgimento delle attività ispettive o di verifica e controllo in sedi geografiche particolarmente disagiate che potrebbero comportare il prolungamento dei tempi della missione con conseguente aumento dei costi di vitto e alloggio.

I dirigenti competenti dovranno, di conseguenza, verificare sempre l'esistenza dei presupposti che legittimano il ricorso all'uso del mezzo proprio.

Infine, viene precisato che mantiene efficacia l'articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell'amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della propria provincia di servizio.

In quest'ultimo caso, per il personale "contrattualizzato" (dipendenti pubblici ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto corrispondente), se impegnato in compiti diversi da quelli ispettivi e di verifica e controllo, l'autorizzazione è "finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia", restando "esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'uso del mezzo proprio".

Questa circolare integra e precisa il contenuto della precedente circolare dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (USRL) MIURAOODRLO R.U. 9628 del 21 giugno 2010.

Entrambe le circolari sono consultabili sul sito internet dell'USRL www.istruzione.lombardia.it alla pagina "Comunicazioni"

Firmato per il direttore generale Giuseppe Colosio
Il dirigente Luciana Volta